

COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 16/02/1995

Regolamento per l'applicazione

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Norme generali

Art. 1 – Oggetto dell'adesione.

Art. 2 – Ambito dell'adesione.

Art. 3 – Effetti della definizione.

Art. 4 – Responsabile del procedimento.

Art. 5 – Attivazione della procedura su iniziativa del comune.

Art. 6 – Richiesta di rinvio e mancata comparazione del contribuente.

Art. 7 – Svolgimento del contraddittori.

Art. 8 – Perfezionamento della definizione.

Art. 9 – Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.

Art. 10 – Decorrenza e validità.

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell'adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. È ammessa l'adesione parziale, nei casi in cui la stessa è applicabile.

Art. 2 – Ambito dell'adesione.

1. L'accertamento con adesione è ammesso nei casi in cui si controverta su questioni di estimazioni di fatto, che si risolvono in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.

Art. 3 – Effetti della definizioni

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né integrabile o modificabile da parte dell'Ente. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento alla materia oggetto della definizione.
2. L'accertamento con l'adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ha fini extratributari.

Art. 4 - Responsabile del procedimento.

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Art. 5 – Attivazione della procedura su iniziativa del comune.

1. Il comune può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata invita almeno trenta giorni prima della data fissata contenente:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
 - b) il nominativo del responsabile del procedimento;
 - c) il periodo o i periodi di imposta suscettibili di definizione;
 - d) i dati e le notizie rilevati ai fini dell'accertamento in possesso del comune.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere d'obbligatorietà.

Art. 6 – Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente.

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il comune procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 5; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.

2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il comune procede a notificare l'avviso di accertamento con adesione.

Art. 7 – Svolgimento del contraddittorio.

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare di verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti.
2. Al termine di ogni incontro, tra l'Ufficio Tributi del Comune ed il Contribuente, dovrà essere redatto un verbale riassuntivo delle posizioni espresse dal comune e dal contribuente, sottoscritto da entrambi le parti.
3. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
4. In caso di perfezionamento dell'adesione, verrà redatto un atto di accertamento con adesione contenente:
 - la motivazione dell'accertamento;
 - la liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi;
 - l'ammontare delle sanzioni dovute;
 - la modalità di pagamento prescelta(rateale o in un'unica soluzione).

Art. 8 – Perfezionamento della definizione.

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 gg. dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 gg. dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento rifiuti Solidi Urbani(D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributi, sanzione ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e definizione si considera così perfezionata.
4. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale con un numero massimo di quattro rate bimestrali di pari importo; se le somme dovute superano i 5.000.000 (cinque milioni) di lire o 2.582,28 euro (Duemilacinquecentottantadue virgola ventotto). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione (data di versamento della prima rata).
5. In caso di importo rateizzato superiore ai 20.000.000 di lire (venti milioni) o 10.329,14 (Diecimilatrecentoventinove virgola quattordici), il contribuente dovrà prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

Art. 9 – attivazione della procedura su iniziativa del contribuente.

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con l'avviso di ricevimento, apposita istanza di accertamento con adesione. In tale

ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia.
3. Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.
4. Il Comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire invitato o formulato telefonicamente entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti artt. 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 10 – Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2001.

È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.